

SENTENZA

Nr. 517

in data 13/3/2007

Nr. Cron. 2183

Nr. Rep. 10837



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile,
riunito nelle persone dei signori:

Eleonora De Marco Presidente

Emilia Salvatore Giudice ,

Ernestino Bruschetta Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella controversia n° 3779/2005 r.g.

promossa da

[REDACTED] - [REDACTED] -
rappresentati dai suoi due unici soci [REDACTED]

[REDACTED]
Attrice

Avv. R. Lodi

contro

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. già Cassa di
Risparmio di Mirandola S.p.A.

[REDACTED]
Convenuta

Avv. P. Calciolari

avente ad oggetto: nullità ovvero inefficacia
contratto e domande conseguenti.

Ernestino Bruschetta
Avv. R. Lodi

Atto di citazione notificato in data 9.5.2005.

Costituzione del convenuto. Udienza di discussione delle conclusioni in data 9.3.2007.

Le conclusioni delle parti sono le seguenti.

Per l'attrice: <<Dichiarare la nullità o, comunque, l'inefficacia per le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione dei contratti di "deposito titoli a custodia ed amministrazione" ..., per la "negoziazione, la ricezione e la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari" ... e degli atti ad essi relativi e, in particolare - anche in conseguenza della violazione, da parte della Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A., degli obblighi generali previsti dall'art. 1176 c.c. e specifici di cui al d.lgs. n. 58 del 1998 e relative deliberazioni CONSOB del contratto di compravendita delle obbligazioni Cirio ... ovvero, in subordine, dichiarali risolti per fatto e colpa della Cassa di Risparmio di Mirandola per avere agito in violazione degli obblighi generali previsti dall'art. 1176 c.c. e particolari di cui al d.lgs. n. 58 del 1998 e relative delibere attuative CONSOB. In via principale: condannare per le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione la Cassa di risparmio di Mirandola, ..., a favore

*Cirio
Borsone*

dell' [REDACTED] di [REDACTED] e

[REDACTED] società semplice in persona dei soci

[REDACTED] e [REDACTED] alla restituzione

della somma di € 242.000,00 oltre rivalutazione monetaria ... ovvero, in subordine, al tasso legale dalla data dell'acquisto (31.1.2001) all'effettivo pagamento oltre al rimborso delle commissioni corrisposte nella misura che risulterà in corso di istruttoria, ... ovvero, ... in subordine, ... alla restituzione dell'investimento o, comunque, al risarcimento del danno in misura non inferiore all'investimento medesimo. Con vittoria di spese>>.

Per il convenuto: <<a- in via pregiudiziale: -

dichiarare come irritualmente notificata la seconda

memoria di parte attrice; - dichiarare, in

conseguenza, l'avvenuta estinzione del processo; b-

nel merito, subordinatamente: - respingere le

domande tutte formulate da parte attrice in quanto

infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di

spese>>.

Svolgimento del processo

La Società semplice [REDACTED]

appresentata dai suoi unici soci [REDACTED] e

[REDACTED] - conveniva davanti all'intestato

tribunale di Modena la Cassa di Risparmio di

Gianni Bruschi

Mirandola S.p.A. per vedere accertata la nullità ovvero l'inefficacia dei contratti di deposito titoli e negoziazione e del contratto di acquisto di obbligazioni Cirio per averli mai sottoscritti e comunque perché formati in violazione del tuf e dei regolamenti consob. In subordine era chiesta la risoluzione. Ed in ogni caso era domandata la condanna alla restituzione del prezzo dell'acquisto, maggiorato di svalutazione od almeno di interessi.

Si costituiva la banca convenuta chiedendo il rigetto di tutte le avversarie domande. Nelle more il giudizio veniva proseguito dalla Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.

L'istruttoria consisteva nella produzione di documenti e nella consulenza calligrafica ordinata dall'ufficio. Una decisione non è stata fatta. Esaurita la discussione, il collegio si riservava la decisione.

Motivi della decisione

Il. Questo tribunale - che si è già espresso sul punto - ritiene che la notifica della seconda memoria di parte attrice sia stata eseguita in modo corretto.

Carlo Bruschi

2. Difatti questo è il modo di notifica che è stato previsto ex novo dalla legge, la quale sembra non richiedere più l'attività dell'ufficiale giudiziario.
3. Deve poi essere evidenziato come i contratti dedotti in lite siano più d'uno.
4. E cioè - oltre a quelli di deposito, negoziazione e acquisto - anche quello di intermediazione finanziaria.
5. La denunciata violazione della normativa di settore coinvolge esclusivamente il contratto di intermediazione finanziaria.
6. Ciò che radicalmente esclude una nullità ovvero una risoluzione del differente contratto di acquisto dei bonds Cirio.
7. Il tribunale è inoltre dell'avviso che l'acquisto dei detti bonds sia stato ratificato dai soci dell'attrice a seguito della costituzione in pegno dei titoli medesimi.
8. I soci dell'attrice hanno cioè disposto degli stessi come di cosa propria, esprimendo con ciò una volontà negoziale assolutamente certa ed univoca nella direzione di fare propri i risultati della compera.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, pronunciando nella causa e
tra le parti in epigrafe emarginate:

- Rigetta le domande tutte proposte dall'attrice
Società e dai suoi soci.
- Condanna l'attrice [REDACTED]

[REDACTED] ed i suoi soci in solido [REDACTED] e
[REDACTED] a rimborsare alla convenuta
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. le spese
processuali, liquidate in complessivi €
11.000,00; di cui € 9.000,00 per onorari ed €
2.000,00 per diritti; oltre al rimborso delle
spese generali ed degli oneri contributivi e
fiscali.

Così deciso in Modena, addì 9 marzo 2007

Il Presidente

Il Giudice Estensore

Eugenio Romano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 13/3/2007

IL CANCELLIERE IL SEGRETARIO
IL CANCELLIERE C1
Maria Letizia Spampinato

SENTENZA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA E PUBBLICATA
NELLE FORME DI LEGGE

IL 13/3/2007

IL FUNZIONARIO

Maria Letizia Spampinato